



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO CAMPANIA

Si attesta che il provvedimento numero 342 del 09/03/2021, con oggetto DAR - Protocollo nr: 46288 - del 11/03/2021 - DGTSUD - Direzione Generale Territoriale del Sud Decreto di accertamento residui passivi cap. 7333 alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0004286 - Ingresso - 11/03/2021 - 17:10 ed è stato ammesso alla registrazione il 11/05/2021 n. 132 con la seguente osservazione:

Si procede alla registrazione del DAR epigrafato, anche in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 tutt'ora in atto. Tuttavia, si ritiene necessario fornire delle precisazioni ed avvertenze di cui codesta Amministrazione deve tener conto nell'adozione di atti di eguale e/o similare natura. Nel decreto è necessario indicare con chiarezza la fattispecie di residuo ricorrente, se si tratta cioè di un residuo cd. "proprio", ossia di spese impegnate ma non ancora pagate. Oppure di residui cd. "impropri o da stanziamento" che quindi fanno riferimento a spese NON ancora impegnate ma che la Legge, in specifici casi consente, per un tempo limitato ed al ricorrere di taluni presupposti tipizzati (art. 34 bis L. 196/09), la conservazione. Inoltre, ove nell'unico DAR venissero accertate entrambe le tipologie di residuo, occorre differenziarne la natura precisando quanto, del complessivo importo, vada ricondotto ai residui propri (lett. c) e quanto sia ascrivibile ai residui di stanziamento (lett f). Il decreto di accertamento deve, cioè, di per sé considerato, rendere chiaramente intellegibile quanto in esso contenuto. In altri termini, non dovrebbe essere necessaria l'indagine dei documenti allegati (peraltro, nel caso di specie, di altre Amministrazioni), al fine di ben comprendere il dettaglio di quanto deliberato nel DAR e le ragioni giustificatrici la conservazione. L'esame del corredo documentale serve, infatti, a sostenere e comprovare quanto già chiaramente indicato del decreto oggetto del controllo e non ad integrare, rectius chiarire, l'oggetto dello stesso. Val la pena di rammentare, infine, che l'obbligo di motivazione è maggiormente "qualificato", ossia implica che l'Amministrazione si soffermi in maniera puntuale e rigorosa nella individuazione dei presupposti legittimanti la conservazione, nel caso di residui di stanziamento che costituiscono un'ipotesi "non ordinaria" di conservazione. Tanto premesso va osservato, altresì, che sebbene oggetto del controllo preventivo sugli atti della Corte dei conti di cui alla lett. h) dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia il decreti accertamento residui "tale controllo non potrebbe essere compiutamente svolto se non fosse verificata anche, nel caso dei residui propri, l'esistenza di un titolo idoneo a formare il residuo che si accerta con il Dar (ossia, il decreto di impegno), sebbene, come chiarito dalle pronunce sopra richiamate, si tratti di uno scrutinio meramente incidentale. Difatti, il riscontro di corrispondenza dell'importo portato a residuo con l'obbligazione giuridicamente assunta presuppone che tale obbligazione sia validamente perfezionata" (ex multis SCR per la Liguria 57/2020/PREV). Al riguardo si denota che talvolta codesta Amministrazione mostra "difficoltà" nell'assumere impegni di spesa nel rispetto delle procedure indicate negli artt. 34 e ss. della L. 196 del 2009. L'esame dei provvedimenti di impegno collegati ai decreti esaminati, ha evidenziato che l'impegno viene assunto solo a seguito dell'esecuzione della prestazione. Si veda, a titolo esemplificativo, i decreti di impegno n. 3497/DGT4 e 3488/DGT4 del 21.12.20 a favore della ditta "Finix Technology Solutions" dove, nelle premesse si riscontra, oltre l'avvenuta prestazione della fornitura (rif. fattura n. 9426008214 e fattura n. 9426008215 del 15.12.2020), anche che le determine a contrarre prot. n. 2090 e n. prot. n. 2202 risalgono rispettivamente al 06/10/2020 e al 13/10/2020. A tal proposito, si fa presente che il citato art. 34, comma 2 prescrive espressamente che "formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate". La norma di contabilità statale,

invero, non si preoccupa di definire quando un'obbligazione possa dirsi "perfezionata". Tuttavia, facendo ricorso ad un'interpretazione sistematica è possibile mutuarne la definizione dall'art. 183, comma 1 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che, a tal riguardo, dispone: " l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151". Tali elementi sono e devono essere ben noti sin dall'inizio non essendo ammissibile che si proceda con la copertura "a piè di lista" ed a fine anno delle obbligazioni già scadute ma giuridicamente perfezionatesi mesi prima e mai registrate. In particolare, nel caso di spese per l'acquisto di beni e servizi (sia di parte corrente che di parte capitale) l'obbligazione si perfeziona con la stipula del contratto ed è possibile assumere l'impegno dopo l'avvenuta registrazione del medesimo contratto o degli ordini d' acquisto sul sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (cd. SICOGE). Con l'armonizzazione dei sistemi contabili, giova ricordarlo, si è inteso sì rafforzare le evidenze di cassa del bilancio dello Stato, ma non sino al punto di "annullare" la competenza nella cassa, trasformando il bilancio autorizzatorio in un bilancio di sola cassa. Il principio della "competenza potenziata" ha inteso, invero, imporre di assicurare la copertura finanziaria di una spesa sin dal momento dell'assunzione dell'impegno, oltre che in termini di competenza, per tutti gli anni in cui è imputata la spesa in bilancio, anche in termini di cassa. Tale principio non legittima l'assunzione "postuma" dell'impegno, che non può avvenire dopo l'esecuzione della prestazione che di quella obbligazione ne costituisce oggetto.. Sin dal momento dell'assunzione dell'impegno, invece, occorre preoccuparsi di verificarne la sostenibilità e di programmarne il pagamento. Ciò vale anche per gli Uffici periferici delle amministrazioni statali che nell'assunzione degli impegni di spesa devono tener conto del duplice limite: quantitativo e temporale. Il primo postula che gli impegni vengano assunti "nei limiti delle risorse assegnate in bilancio"(art. 34, comma 1 della L. 196/2009). Il secondo comporta che l'imputazione del suddetto impegno avvenga "agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili" (art. 34, comma 2 della L. 196/2009). Per garantire una corretta programmazione dei flussi di cassa del bilancio statale, ciascun dirigente ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare un apposito cronoprogramma, cd. "piano finanziario dei pagamenti", sulla base del quale ordinare e pagare spese già impegnate sulle unità elementari di bilancio (art. 34, commi 7-10 della L. 196/2009). Da tale obbligo sono escluse le spese relative alle competenze fisse ed accessorie da corrispondere al personale ed al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi. Va, peraltro, considerato che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporta per l'amministrazione inadempiente l'impossibilità di accedere alle risorse dei fondi di riserva, oltre che rilevare ai fini della responsabilità del dirigente, trattandosi della violazione di una norma di legge (art.34 e 34 quater, sulla regolare assunzione degli impegni di spesa) posta a presidio del bene giuridico "bilancio" ex art. 81 Cost. Si auspica vivamente che già nel corso del presente esercizio finanziario la gestione della spesa avvenga nel rispetto delle sopra indicate disposizioni.

Il Consigliere Delegato
MARCO CATALANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ILARIA CIRILLO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

VIA AMMIRAGLIO F. ACTON, 35 - 80133 - NAPOLI
e-mail: campania.legittimita@corteconticert.it